



C o L A P Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Sommario

C o L A P Coordinamento Libere Associazioni Professionali	1
PREMESSA.....	1
LE QUESTIONI DI BASE.....	2
➤ Colap si deve occupare della mia professione specifica?.....	2
➤ Colap è tenuta a coinvolgere tutti?	2
➤ Colap aiuta l'associazione nella interlocuzione?	2
➤ Cosa si intende per azione di rappresentanza?	2
ELEMENTI FONDAMENTALI	3
➤ Politica/Istituzionale	3
➤ Attività/Tecnica.....	3
COME FACCIO TUTTO CIO'	3
Facciamo attenzione	3
➤ Alcuni elementi.....	3
Le fasi che compongono l'attività emendativa:.....	4
Le fasi che compongono l'attività di una Audizione:	4
IL Colap	5
GLOSSARIO	5
ALLEGATI	6

DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	NOTE
9/10/2024	Documento Lobby	Prima Stesura Segreteria	Aggiornamento
17/09/2024		Approvazione Presidente	
18/10/2024		Presentazione documento	

PREMESSA

Carissimo collega Colap,
pensando di fare cosa utile, abbiamo elaborato questo documento contenente delle informazioni o linee guida che potrebbero essere di supporto all'attività di rappresentanza che ogni associazione è tenuta a fare. Non è una lezione di diritto costituzionale e non ha l'ambizione di essere un manuale d'uso, ma semplicemente una risposta alle molteplici domande e sollecitazioni provenienti da molti degli associati del CoLAP alle quali riteniamo giusto ed opportuno dare riscontro.

Prendo spunto proprio da un contatto con un collega associato che mi ha chiamato per espormi una richiesta, la presente:

“aspettavamo che ci dicesse qualcosa sulla nostra questione perché in una riunione ci avevate segnalato che avremmo avuto notizie e poi sapere qualcosa in generale che possa riguardarci sul piano normativo. Abbiamo partecipato a convegni di settore e appreso, o percepito, che si fanno progetti che non ci tengono in debita considerazione, attendevamo che lei ci dicesse qualcosa, perché non è possibile che noi siamo sempre fuori da tutto”.

Ovviamente è solo un esempio che, tuttavia, è indicativo di un approccio sistemico errato, forse indotto nel passato, che va una volta per tutte chiarito. Questo mi spinge a chiarire alcuni aspetti che certamente potranno essere di aiuto per comprendere quale sia il ruolo dell'associazione e quale quello del coordinamento ed evitare che si creino fraintendimenti su aspettative e risultati attesi.

LE QUESTIONI DI BASE

Per costruire un percorso, iniziamo a fornire qualche risposta.

- **Colap si deve occupare della mia professione specifica?** Assolutamente no, non potrebbe farlo: il Colap non conosce specificatamente la professione rappresentata da ogni associazione né le singole problematiche o esigenze. Chi deve farlo è senza ombra di dubbio l'associazione perché la rappresentanza è il fulcro degli scopi associativi e, in assenza, verrebbe meno la sua stessa natura di ente di rappresentanza. Pertanto ha poche alternative, una organizzazione associativa per affermarsi deve attrezzarsi per svolgere il proprio ruolo fattivamente.
- **Colap è tenuta a coinvolgere tutti?** Certamente sì, ma per temi trasversali e tenendo saldo il principio che Colap non può occuparsi delle tematiche verticali, sia perché non ha la competenza necessaria e, tantomeno, la forza per poterlo fare sul piano organizzativo ed economico. Il colap rappresenta diverse aree professionali che possono essere interessate dai temi trasversali (es. Fisco, previdenza ecc.) rispetto ai quali ogni associazione è coinvolta e tenuta a fornire il proprio contributo. Sul tema specifico deve lavorare l'associazione e per farlo deve avere capacità operative, tecniche, giuridiche e non ultimo organizzative. Nulla vieta però che su alcuni temi le associazioni che afferiscono alle stesse aree di interesse possano trovare percorsi di sinergia e/o condivisione.
- **Colap aiuta l'associazione nella interlocuzione?** Certamente sì ma tenendo presente che lo schema, per essere efficace, deve seguire una linea ben chiara che non può essere personalizzata a seconda dei desideri, aspettative del singolo, di ogni organizzazione, professione o sigla, ma deve seguire un metodo. Ad esempio, se pensiamo che il Colap presidi il comparto legislativo del proprio settore, vuole dire che lo schema non l'abbiamo chiaro e nemmeno i ruoli. L'azione va intesa come Associazione verso Colap e non viceversa.
- **Cosa si intende per azione di rappresentanza?**
L'associazione professionale ha tra i suoi scopi primari la rappresenta degli interessi della professione esercitata dai suoi associati e come declinata dall'associazione stessa. Essere portatore di un interesse implica dunque che questo interesse debba essere comunicato all'esterno, debba essere spiegato, valorizzato e tutelato. Essere un ente di rappresentanza significa svolgere un ruolo ben chiaro e senza possibilità di errori interpretativi a prescindere dal numero di associati o della propria dimensione. Prendere atto di questo aspetto è fondamentale. Se hai deciso di organizzare una associazione di categoria, e poi professionale, in realtà al di là della Legge 4/2013 che ci ha dato maggiore forza e spazi, devi avere chiaro che bisogna investire nell'attività di rappresentanza che implica analizzare norme, fare proposte e/o saperle gestire nel suo iter e una attività di relazione con i soggetti deputati alla decisione pubblica. Questo e molto altro ovviamente, ma ci fermiamo al contesto istituzionale che è quello che ci compete. Quando una associazione non è pronta a fare questo, non può dirsi associazione e non può nemmeno pensare di delegarlo al Colap o altri soggetti

simili che hanno il ruolo di affiancarsi ad esse, non di sostituirsi. È per essere chiari è un “*lavoro stabile*” non un “*prestazione occasionale*”.

ELEMENTI FONDAMENTALI

E da qui ripartiamo. Ovviamente vuole essere solo una semplice linea guida che ognuno può liberamente fare propria o adattarla a proprio piacimento, o scartarla. Cosa dovrei fare come associazione?

- **Politica/Istituzionale** sia Nazionale che locale: è il lavoro basato sulla ricerca di interlocuzione, contatto con il settore di competenza, incontri, sollecitazione e sensibilizzazione, e molto altro. E poi lavoro nell’ambito dei vari organi, commissioni, assessorati, tavoli ecc., afferenti alle proprie materie, magari per presentare un proprio emendamento nella fase di scrittura di una norma o di proposta legislativa, anche con la condivisione o supporto Colap.
- **Attività/Tecnica**, si basa su una valutazione e sui risvolti pratici che ogni norma o provvedimento avrà sulla vostra professione. Sviluppare la capacità di analizzarne risvolti, visibili e invisibili, oltre che di prospettiva di lungo periodo è un compito complesso ma determinante per azionare percorsi e programmi politici idonei che devono reggere nel tempo. Le azioni vanno contestualizzate e supportate sotto il profilo tecnico: una proposta deve essere ben articolata, argomentata e mirata poiché le semplici affermazioni di principio nella maggior parte dei casi non trovano alcun accoglimento. Le azioni vanno messe in campo anche nel momento giusto: se arrivo a chiedere qualcosa a normativa approvata, ad azione tecnica avviata dall’approvazione di un decreto attuativo, sarà molto difficile metter mano per variare. Se anticipo gli eventi posso incidere sulla discussione e forse, far inserire ciò che serve alla mia professione. La proposta è un atto che si coltiva, non si determina con una singola e sporadica azione, per importante che sia.

COME FACCIAMO TUTTO CIO’

Avviando la costruzione di un processo vero e proprio, che ognuno adatta alla propria organizzazione pensando ai soggetti coinvolti internamente o esternamente all’associazione.

Facciamo attenzione

Attenzione, non spendiamo soldi per professionisti terzi, senza avere prima di tutto noi stessi, ben chiaro il progetto, l’azione che vogliamo mettere in atto, i passi da eseguire e gli obiettivi che ci diamo. L’organizzazione di questa attività parte da un presupposto che è molto semplice e ridicibile a questo slogan: non ci serve avere incontro con un politico se non sappiamo bene cosa ci serve!

Le prime domande semplici che dobbiamo fare a noi stessi sono:

- Cosa mi serve realmente
- Qual è la mia necessità concreta
- Qual è il mio problema ben identificato

Non servono chili di carta (forse in corso d’opera), serve sintesi e precisione su punti che siano facilmente riconducibili a una necessità.

➤ Alcuni elementi

1. Presiederò le attività del Parlamento (Camera, Senato e commissioni), del Governo (Presidenza del Consiglio, Ministeri), delle Regioni e dell’ente che mi interessa magari seguendone le agende per tempo. Sui siti si trovano le agende dei lavori settimanali o mensili.
2. Analizzerò le norme e i provvedimenti che trattano temi di mio interesse, lavorando alla loro analisi giuridica per capire se ed in quale misura possano avere una connessione con la professione rappresentata. Attenzione non sempre un argomento lo trovo nella Commissione di riferimento, devo pertanto sempre attenzionare anche Commissioni che in qualche modo

possano intervenire e per fare questo devo conoscere la mia materia molto bene, avere chiaro le necessità che devo esprimere, nelle mie proposte emendative per esempio.

3. Una volta identificato il provvedimento e il soggetto che se ne occupa (commissione, proponente, relatori, presidenti e membri delle commissioni), e aver chiaro cosa proporre, chiederò incontri, audizioni nelle Commissioni competenti o al soggetto istituzionale preposto.
E poi conoscerò la struttura tecnica, cioè saprò a chi chiedere che cosa per non girare a vuoto e dare un senso al lavoro di rappresentanza “settoriale”
4. Una volta eseguiti tutti i punti precedenti, potrò avviare l’attività di predisposizione dell’eventuale emendamento che voglio presentare o della richiesta di audizione che voglio richiedere. Per fare questo devo ricordare alcuni aspetti che sono fondamentali per seguire poi correttamente l’attività, che la faccia io direttamente o l’affidi a terzi e in questo caso sarò in grado di capire se l’attività indicatami è stata effettuata o meno. Capire questo iter pertanto serve per gestire o per controllare.

Le fasi che compongono l’attività emendativa:

- Predisposizione. Avrò letto un testo di legge, individuato il punto dove è possibile (compatibile) inserire una estensione del testo; una virgola o un punto che può cambiare l’impostazione del testo, ecc.
- Presentazione. Avrò parlato con il mio/miei interlocutori politici, che sottoscriveranno e presenteranno il mio emendamento.
- Controllerò che sia stato presentato. Attenzione avrò diversi modi per ricercare la conferma che sia stato presentato, ad esempio direttamente sulla [commissione e testo trattato](#), [elenco degli emendamenti](#), richiedendo conferma al vostro interlocutore. Attenzione un emendamento è un atto pubblico e finisce tra i documenti pubblici. Diffideremo sempre di chi ci afferma che ha presentato ma non ci espone un documento ufficiale.
- Un emendamento una volta presentato segue lui stesso un ulteriore iter che possiamo indicare in: semplice presentazione o segnalati. I primi sono quelli destinati ad essere respinti o non approvati per qualche motivo; i segnalati sono quelli che invece hanno una possibilità realistica di essere approvato o quantomeno, certamente discussi e portati al voto. Non serve rimarcare che nessun emendamento viene approvato per simpatia e in ogni caso serve l’attività dell’interlocutore politico che deve appunto gestire lui stesso le due fasi e solo lui è in grado di agire. Ecco perché è sempre auspicabile che un emendamento sia condiviso e portato da più rappresentanze, se poi più di una sottoscrivono insieme uno stesso testo, questo favorisce ancor più il suo avanzamento e potenziale approvazione.
- Una volta poi controllato l’esito, ove approvato, si passerà alle fasi successive previste per il dato provvedimento di legge. Ad esempio potremmo avere un emendamento che fissa un principio inserito in un decreto, ma poi lo stesso iter dovrà essere percorso nei successivi passaggi normativi di conversione, di applicazione, ecc.

Le fasi che compongono l’attività di una Audizione:

- Questa è relativamente più semplice. Provvederò a fare richiesta alla [commissione di competenza](#)
- Controllerò se tra i componenti ci fossero nostri interlocutori politici, o mi attiverò per sollecitare [membri di altre commissioni](#), di partito, possano dare supporto alla richiesta.
- In questo caso la richiesta può anche essere inoltrata senza avere riferimenti, certamente è molto più difficile ottenere l’Audizione. Ma nulla vieta di comunicare la nostra richiesta a uno o tutti i membri della Commissione di riferimento.
- Le Audizioni si dividono in [formali](#) dedicata alle istituzioni e Audizioni e [incontri informali](#) in cui rientriamo noi come associazioni.
- Anche le Audizioni sono atti ufficiali e verranno pubblicati. Sempre accompagneremo i nostri interventi in caso di invito, con documenti ufficiali che chiederemo di mettere agli atti e troveremo così [depositati nelle apposite aree](#) della Commissione in cui saremo stati auditi.
- I documenti che redigeremo saranno sempre documenti snelli, che raccolgono informazioni sintetiche dell’associazione, della professione e settore, indicazioni che possano essere utile a far comprendere il contesto in cui si opera. Utile poi fornire dettagli su pil di settore, statistici di

interesse e solo se possono in qualche modo rafforzare la proposta. In ultimo poi la proposta che deve essere chiara e far riferimento alle eventuali norme che stiamo chiedendo di modificare o sulle quali chiediamo di inserire una nostra richiesta.

IL Colap

E poi arriva [il Colap](#) a cui dobbiamo chiedere molto ma in modo circostanziato e chiaro. Ad esempio, di supportarci nella ricerca di un contatto o nella presentazione di un emendamento, per rafforzare un'azione che l'associazione intende intraprendere. Coinvolgere il Colap dopo, a cose fatte, rende tutto più complesso e forse impossibile da gestire.

Sarebbe utile arrivare sempre insieme e dare ordine ad ogni azione: siamo un *"coordinamento"* e ciò significa lavorare insieme per raggiungere uno scopo comune.

Ad esempio, non è produttivo arrivare quando un regolamento è già stato scritto, ma non è auspicabile nemmeno che si arrivi quando, da soli, si è già fatto un primo miglio senza il coinvolgimento preventivo di Colap per delineare una linea programmatica. Ricordo che una stalattite si forma con l'acqua, il calcare e il tempo, tre elementi che se presi singolarmente non produrrebbero quel risultato straordinario.

Quando si parla di politica poi, è sempre meglio farlo prima e non scoprire in corsa che qualcosa è già stato fatto, magari in modo diverso se non improprio. E qui è importante ricordare che Colap vuole dire non *"darsi"* ma *"avere"*, cioè se abbiamo una interlocuzione politica, usiamola per tutti; se facciamo una azione utile a tutti condividiamola, e molto altro. Potrei fare molti esempi su questo punto, e talune azioni, quando non coordinate, indeboliscono il Colap invece di rafforzarlo

E poi, quando avrò monitorato, studiato e compreso, analizzato, predisposto o progettato, e tutto quello che serve per essere efficace, allora, a quel punto potrò chiedere al Colap che certamente mi aiuterà a percorrere un pezzo di strada. Non potrà mai avvenire il contrario.

Ovviamente l'attività di rappresentanza e di lobby implica tempo, soldi e risorse, ma va considerato un investimento, e non un costo, perché solo attraverso azioni mirate si può raggiungere l'obiettivo di diventare interlocutori autorevoli e incidere sul decisore pubblico che, direttamente o indirettamente, attraverso i suoi provvedimenti coinvolgerà la vita professionale dei nostri associati.

GLOSSARIO

- **LOBBY:** Fare lobbying significa rappresentare interessi particolari presso le Istituzioni pubbliche. Le Istituzioni effettuano delle scelte che inevitabilmente incidono sulle condizioni di imprese, professionisti e consumatori. Attraverso l'attività di lobbying si cerca di incidere su quei processi decisionali, facendo sì che le Istituzioni dispongano di elementi sufficienti per valutare implicazioni e conseguenze e di recepire le nostre istanze e proposte.
- **AUDIZIONE:** Le commissioni parlamentari a cui vengono assegnati i provvedimenti (es. disegni di legge o atti governativi da convertire in legge) prevedono uno spazio per ascoltare le proposte di soggetti portatori di interessi che sono legati al provvedimento. Pertanto, il soggetto interessato-quindi l'associazione-può inviare alla commissione una richiesta di essere audito. Generalmente, se si viene chiamati in audizione, occorre preparare un documento contenente le proposte legate al provvedimento sul quale sta lavorando la commissione.
- **EMENDAMENTO:** Ogni provvedimento che passa all'esame delle Camere può essere modificato attraverso degli emendamenti che sono modifiche o integrazioni al testo originario. Per presentare un emendamento occorre instaurare una relazione con uno o più deputati o senatori a cui inviare il testo che intendiamo proporre e fare una azione affinché lo presenti e lo supporti. Per scrivere un

emendamento occorre, ovviamente, aver letto il testo e compreso dove è possibile inserire la propria proposta che deve essere opportunamente motivata.

- ITER LEGISLATIVO: Per poter comprendere le azioni da intraprendere bisogna conoscere l'iter che segue un provvedimento
https://legislature.camera.it/cost_reg_funz/671/672/documentotesto.asp
- DECRETO LEGGE: il decreto legge è un atto del Governo che può essere emanato per necessità ed urgenza e entra in vigore appena pubblicato in GU. Tuttavia il decreto legge deve essere convertito in legge dalle camere entro 60 gg dalla sua pubblicazione, altrimenti decade. Pertanto il testo viene assegnato alle commissioni competenti in Parlamento per la conversione in legge. In questo iter di conversione si possono aprire spazi per richiedere audizioni e per presentare emendamenti.
- DECRETO LEGISLATIVO: è un atto del Governo emesso sulla base di una legge delega. La legge delega è una norma con cui il parlamento delega al governo la disciplina di alcuni temi: con la legge delega sono fissati i principi su cui devono essere emessi i decreti legislativi. In questo caso occorre tenere sotto controllo sia quello che viene scritto nella legge delega (e anche in tal caso chiedere audizione o presentare emendamenti), sia i cd. Decreti delegati (o legislativi) e, in tal caso, occorre agire nei confronti dei Ministeri competenti per materia che saranno incaricati di emettere il provvedimento sulla materia di loro competenza.
- LAVORI PARLAMENTARI: Sui siti della camera dei deputati <https://www.camera.it/leg19/1?desktop=desktop> e del Senato <https://www.senato.it/home> si trovano tutte le informazioni sui lavori dell'Assemblea e delle singole commissioni. È opportuno monitorare costantemente i lavori delle commissioni che si possono occupare di temi che afferiscono alla professione rappresentata dall'associazione. La stessa procedura vale per gli enti locali (Regioni o Comuni).
- TAVOLI DI LAVORO: Molti Ministeri aprono dei tavoli di confronto con i portatori di interessi. Sulle pagine web del Ministero di interesse è possibile verificare se ci sono o se è in programma una eventuale apertura. In tal caso è opportuno chiedere di partecipare, motivando la richiesta e specificando il tipo di interesse.

ALLEGATI

In allegato troverete una serie di copie documenti sui quali potrete individuare con facilità come vengono esposti i vari testi.

Schema di decreto – legge recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund - JTF*);

VISTO il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus);

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTA la delibera CIPESS n.78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTA la delibera CIPESS n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il PNRR, nonché ad accelerarne l'attuazione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonché nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e

relativa denuncia agli organi di polizia può essere presentata dal titolare anche in modalità telematica, compilando apposito modulo informatico predisposto dalle autorità, previa identificazione digitale mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero mediante accesso con la carta di identità elettronica (CIE) ovvero con la carta nazionale dei servizi.

2. La procedura di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per presentare la denuncia di smarrimento, deterioramento o distruzione delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica altresì alla presentazione di denuncia di furto o appropriazione indebita contro ignoti, purché il fatto non rientri in una fattispecie che costituisce più grave reato. ».

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 65, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le denunce presentate e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle denunce e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza dell'autorità di polizia giudiziaria, nell'ambito delle procedure e con le modalità che sono consentite dalla legge. »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine dell'attuazione dell'articolo 64-bis.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono individuati, ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eventuali ulteriori *standard* tecnologici che si rendono necessari al fine di rendere operativo il sistema di presentazione delle denunce in modalità telematica

mediante identificazione digitale; inoltre il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, con uno o più decreti, disciplina la predisposizione dei moduli informatici di cui ai commi precedenti nonché le procedure per l'acquisizione delle denunce presentate in modalità telematica, per il rilascio di eventuale documento sostitutivo provvisorio ovvero di un duplicato e per l'emissione di un nuovo documento:

a) nel caso della patente di guida, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) nel caso del passaporto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) nel caso delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

20.7. Rosato, Castiglione, Bonetti, D'Alessio.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 64-ter », comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, in nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

20.9. Iezzi.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 64-quater », al comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.

20.15. Iezzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,

relativa denuncia agli organi di polizia può essere presentata dal titolare anche in modalità telematica, compilando apposito modulo informatico predisposto dalle autorità, previa identificazione digitale mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero mediante accesso con la carta di identità elettronica (CIE) ovvero con la carta nazionale dei servizi.

2. La procedura di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per presentare la denuncia di smarrimento, deterioramento o distruzione delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica altresì alla presentazione di denuncia di furto o appropriazione indebita contro ignoti, purché il fatto non rientri in una fattispecie che costituisce più grave reato. ».

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 65, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le denunce presentate e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle denunce e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza dell'autorità di polizia giudiziaria, nell'ambito delle procedure e con le modalità che sono consentite dalla legge. »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine dell'attuazione dell'articolo 64-bis.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono individuati, ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eventuali ulteriori *standard* tecnologici che si rendono necessari al fine di rendere operativo il sistema di presentazione delle denunce in modalità telematica

mediante identificazione digitale; inoltre il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, con uno o più decreti, disciplina la predisposizione dei moduli informatici di cui ai commi precedenti nonché le procedure per l'acquisizione delle denunce presentate in modalità telematica, per il rilascio di eventuale documento sostitutivo provvisorio ovvero di un duplicato e per l'emissione di un nuovo documento:

a) nel caso della patente di guida, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) nel caso del passaporto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) nel caso delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

20.7. Rosato, Castiglione, Bonetti, D'Alessio.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 64-ter », comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, in nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

20.9. Iezzi.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 64-quater », al comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.

20.15. Iezzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,

20.11.	Cannizzaro Francesco e D'Attis Mauro
20.2.	Cannizzaro Francesco e D'Attis Mauro
20.3. <small>(ident. 20.4., 20.5., 20.6.)</small>	D'Attis Mauro e Cannizzaro Francesco EMENDAMENTI CHI LI SOTTOSCRIVE TRA I PARLAMENTARI
20.4. <small>(ident. 20.3., 20.5., 20.6.)</small>	Steger Dieter e Manes Franco
20.5. <small>(ident. 20.3., 20.4., 20.6.)</small>	Roggiani Silvia e Gnassi Andrea
20.6. <small>(ident. 20.3., 20.4., 20.5.)</small>	Grimaldi Marco e Zaratti Filiberto
20.12.	Cannizzaro Francesco e D'Attis Mauro
20.8.	lezzi Igor
20.10.	Roggiani Silvia e Peluffo Vinicio Giuseppe Guido
20.13.	lezzi Igor
20.14.	lezzi Igor
20.16.	lezzi Igor
20.27.	Roggiani Silvia
20.28.	Marattin Luigi
20.03.	Ciocchetti Luciano
20.04.	Cannizzaro Francesco e D'Attis Mauro



elenco delle proposte emendative (183) in V Commissione in sede referente pubblicate nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/04/2024 (n. 287) riferite al C. 1752, in ordine di pubblicazione

[relative al decreto-legge](#) relative al disegno di legge di conversione

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL DECRETO-LEGGE

Proposta emendativa	Firmatari	Esito
(2 proposte emendative)		
(5 proposte emendative)		
(8 proposte emendative)		
(7 proposte emendative)		
(19 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(1 proposta emendativa)		
(3 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(1 proposta emendativa)		
(3 proposte emendative)		
20.15. (nuova formulazione) approvato		
20.30.		
20.31.	Il Governo	approvato
(1 proposta emendativa)		
(1 proposta emendativa)		
(1 proposta emendativa)		
(1 proposta emendativa)		
(9 proposte emendative)		
(3 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(7 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(2 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(5 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(1 proposta emendativa)		
(6 proposte emendative)		
(41 proposte emendative)		
(2 proposte emendative)		
(4 proposte emendative)		
(4 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(4 proposte emendative)		
(6 proposte emendative)		
(9 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(3 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(2 proposte emendative)		
(2 proposte emendative)		
(3 proposte emendative)		
(1 proposta emendativa)		
(1 proposta emendativa)		
(6 proposte emendative)		

Testo dell'emendamento

Commissioni del 11/04/2024 [[apri](#)]

20.15. (nuova formulazione) **approvato**

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 64-quater», al comma 3, lettera c), dopo le parole: relative a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe,

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: relative a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe,

b) al comma 5, lettera b), dopo le parole: i dati e i documenti relativi a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.

[lezzi Igor](#)